



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 maggio 2022
(OR. en)

7911/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0098 (NLE)

LIMITE

WTO 61
AGRI 140
UD 79
UK 67

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo xxviii dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco clxxv dell'UE a seguito del recesso del regno unito dall'Unione europea



ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA NUOVA ZELANDA
AI SENSI DELL'ARTICOLO XXVIII
DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO (GATT)
DEL 1994 IN MERITO ALLA MODIFICA DELLE CONCESSIONI
PER TUTTI I CONTINGENTI TARIFFARI INCLUSI NELL'ELENCO CLXXV DELL'UE
A SEGUITO DEL RECESSO DEL REGNO UNITO
DALL'UNIONE EUROPEA

L'UNIONE EUROPEA,

in appresso l'"Unione",

e

LA NUOVA ZELANDA,

in appresso denominate unitamente "le Parti",

VISTI i negoziati condotti nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla proposta modifica delle concessioni per i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione come comunicato ai membri dell'OMC nel documento G/SECRET/42/Add.2,

RILEVANDO CHE l'approccio adottato nella fattispecie rispecchia le circostanze uniche derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Obiettivi

Fatti salvi i futuri negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e ai soli fini del recesso del Regno Unito dall'Unione, l'obiettivo del presente accordo è di concordare la modifica delle concessioni per i contingenti tariffari e i conseguenti impegni quantitativi dell'Unione che non include più il Regno Unito in merito ai contingenti tariffari per i quali la Nuova Zelanda è titolare di diritti di negoziato o di diritti di consultazione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

ARTICOLO 2

Approccio da adottare per quanto riguarda i volumi contingentali in questo caso

L'Unione e la Nuova Zelanda convengono che, nelle circostanze uniche del recesso del Regno Unito dall'Unione, l'approccio da adottare per quanto riguarda i volumi dei contingenti tariffari OMC in questione prevede che gli impegni quantitativi figuranti nell'elenco sotto forma di contingenti tariffari OMC assunti dall'Unione, sommati ai corrispettivi contingenti tariffari OMC assunti dal Regno Unito in seguito al suo recesso dall'Unione, non superino i volumi di tali contingenti di cui all'elenco dell'Unione (UE a 28).

ARTICOLO 3

Contingenti tariffari dell'Unione che non include più il Regno Unito

1. Per quanto riguarda i contingenti tariffari in appresso, la Nuova Zelanda e l'Unione convengono le seguenti modifiche degli impegni figuranti nell'elenco:

- a) contingente tariffario 006 (carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate): il volume dell'Unione di questo contingente specifico per la Nuova Zelanda è portato a 1 102 tonnellate;
- b) contingente tariffario 020 (carni ovine): il volume dell'Unione di questo contingente specifico per la Nuova Zelanda è portato a 125 769 tonnellate;
- c) contingente tariffario 030 (latte scremato in polvere): il volume dell'Unione di questo contingente erga omnes è portato a 62 917 tonnellate.

2. Per quanto riguarda i contingenti tariffari in appresso, la Nuova Zelanda e l'Unione convengono le seguenti modifiche degli impegni figuranti nell'elenco al fine di agevolare l'utilizzo di alcuni contingenti tariffari:

- a) contingente tariffario 011 (carni di animali della specie bovina, congelate; frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate): l'Unione riduce la parte ad valorem del dazio contingenziale dal 20 % al 15 %;

- b) contingente tariffario 032 (burro): l'Unione sopprime i disciplinari specifici che sono stati applicati nell'ambito di questo contingente tariffario, allinea i disciplinari alla definizione di burro data dalla nomenclatura combinata ed estende l'ammissibilità a tutte le voci del codice SA 0405 10; l'Unione abolisce inoltre l'obbligo di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, che vige attualmente per quanto riguarda il peso e il tenore di materie grasse dei prodotti importati nell'ambito di questo contingente tariffario;
- c) contingente tariffario 040 (formaggi Cheddar in forme intere standard): l'Unione sopprime i disciplinari specifici che sono stati applicati nell'ambito di questo contingente tariffario ed estende l'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario a tutte le voci del codice NC 0406 90 21.

3. In relazione ai contingenti tariffari per i quali la Nuova Zelanda è titolare di diritti di negoziato o di diritti di consultazione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, la Nuova Zelanda accetta gli impegni proposti in merito ai contingenti tariffari di cui al documento G/SECRET/42/Add.2 assunti dall'Unione successivamente al recesso del Regno Unito, fatti salvi eventuali adeguamenti derivanti dall'articolo 4.

ARTICOLO 4

Negoziati in corso dell'Unione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994

1. Le parti prendono atto che l'Unione europea continua a svolgere negoziati e consultazioni con altri membri dell'OMC titolari di diritti di negoziato o di consultazione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea come comunicato ai membri dell'OMC.
2. In esito a tali negoziati e consultazioni, l'Unione potrebbe prendere in considerazione l'eventuale modifica delle quote, dei quantitativi o di altre condizioni di cui all'articolo 3 o di cui al documento G/SECRET/42/Add.2. In caso di modifica di questo tipo di un precedente impegno dell'Unione in merito a un contingente tariffario di cui all'articolo 3 per il quale la Nuova Zelanda ha diritto di negoziato o di consultazione, l'Unione consulta la Nuova Zelanda onde pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente prima di procedere a tale modifica, fatti salvi i diritti di ciascuna parte a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

ARTICOLO 5

Disposizioni finali

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.
2. La presente intesa costituisce un accordo internazionale tra l'Unione e la Nuova Zelanda, anche ai fini dell'articolo XXVIII, paragrafo 3, lettere a) e b), del GATT 1994.
3. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, croata, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Per l'Unione europea

Per la Nuova Zelanda
